

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1649

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AMODEO, SEPPIA, ALBERINI

Presentata il 5 maggio 1980

Norme per la ricostruzione della carriera delle insegnanti di scuola materna

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una evidente discriminazione a danno delle maestre di scuola materna è contenuta nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, che regola la materia del riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante della scuola di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

L'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, infatti al secondo comma considera valutabili ai fini della ricostruzione della carriera il servizio non di ruolo prestato dalle maestre di scuola materna nelle scuole statali o comunali e non solo fino alla entrata in vigore della legge istitutiva della scuola materna, ma anche per periodi successivi, ma non anche il servizio prestato in scuole materne gestite da altri enti pubblici o privati.

Inoltre sempre in base allo stesso articolo 2, alle maestre di scuola elementa-

re è riconosciuto il servizio non di ruolo prestato oltreché nelle scuole statali parificate, anche nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate. Inoltre pieno riconoscimento è stato dato con circolare ministeriale del 4 ottobre 1977, n. 256 ai fini giuridici ed economici al servizio prestato dalle maestranze nei corsi popolari e nei corsi Cracis.

È di tutta evidenza dunque la disparità di trattamento riservato alle insegnanti di scuola materna dalla normativa vigente che limita la valutazione del servizio a quello prestato nelle scuole statali o comunali, escludendo un considerevole numero di insegnanti solo perché hanno prestato servizio in scuole non statali. Senza poi tenere conto che anteriormente all'intervento dello Stato, enti privati o pubblici di diverse configurazioni hanno indubbiamente trascurato la gestione ed il funzionamento della scuola materna, ed il personale ivi impiegato, ha acquisito concrete e preziose esperienze che non debbono essere disconosciute.

La presente proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame, vuole porre fine alla discriminazione cui abbiamo accennato brevemente. Prevediamo infatti con l'articolo 1 una modifica al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazione nella legge 26 luglio 1970, n. 576,

per considerare valutabile anche il servizio prestato in scuole materne gestite da enti ed istituzioni pubblici o privati che abbiano ottenuto la autorizzazione dal competente provveditorato.

L'articolo 2 infine stabilisce la decorrenza dei termini per il godimento dei benefici previsti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, con qualifica non inferiore a buono o corrispondente o comunque senza demerito, nelle scuole materne, statali o comunali, nonché in quelle gestite da enti ed istituzioni, pubblici o privati, sempreché la scuola abbia ottenuto la prescritta autorizzazione dal competente provveditorato agli studi ».

ART. 2.

Gli effetti economici del riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne gestite da enti ed istituzioni, di cui al precedente articolo, decorrono dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.